



Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio IV - Ufficio per gli affari giuridici, le autonomie locali, le minoranze linguistiche e la comunicazione
Servizio per le autonomie locali e le minoranze linguistiche

AVVISO PUBBLICO

destinato alle amministrazioni statali, agli enti pubblici non economici a carattere nazionale, agli enti locali, alle camere di commercio, alle aziende sanitarie locali e alle regioni per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante *“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”*

(anno 2024)



Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio IV - Ufficio per gli affari giuridici, le autonomie locali, le minoranze linguistiche e la comunicazione

Servizio per le autonomie locali e le minoranze linguistiche

Sommario

1 - Informazioni generali e norme di riferimento.....	4
1.1 Norme di riferimento:	4
2 - Amministrazione competente e Responsabile del procedimento	5
3 - Oggetto dell'Avviso e definizioni	5
4 - Risorse economiche e criteri di riparto del Fondo	5
4.1 Risorse destinate alle regioni autonome del Friuli-Venezia Giulia e della Sardegna.....	6
5 - Modalità e termini di presentazione delle richieste di finanziamento	7
5.1 Richieste delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale.....	7
5.2 Richieste degli enti locali, delle camere di commercio e delle aziende sanitarie locali	7
5.3 Richieste delle regioni	8
5.4 Ulteriori indicazioni per i progetti presentati in forma aggregata	8
6 - Adempimenti delle regioni relativi alla trasmissione delle richieste di contributo al Dipartimento	9
7 - Requisiti di carattere generale dei progetti.....	9
7.1 Requisiti per gli sportelli linguistici	11
7.1.1 Voci di spesa non ammissibili per lo sportello linguistico	12
7.2 Requisiti dei progetti per la formazione linguistica.....	12
7.2.1 Voci di spesa non ammissibili per la formazione linguistica	12
7.3 Requisiti dei progetti a carattere culturale.....	12
7.3.1 Attivazione di musei e centri di documentazione multimediale.....	13
7.3.2 Voci di spesa non ammissibili per i progetti a carattere culturale	13
7.4 - Requisiti dei progetti per la toponomastica.....	14
7.4.1 Voci di spesa non ammissibili per i progetti per la toponomastica.....	14
8 - Adempimenti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.....	14
9 - Richieste irricevibili, inammissibili e cause di esclusione	14
10 - Rendicontazione dei progetti realizzati dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle aziende sanitarie locali e dalle regioni	15
11 - Rendicontazione dei progetti realizzati dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non economici a carattere nazionale.....	16

12 - Modalità di restituzione delle somme non utilizzate	16
13 - Trattamento dei dati personali.....	16
14 - Accesso agli atti	17
15 - Richiesta di informazioni e chiarimenti	17
16 - Ulteriori disposizioni.....	17
17 - Obblighi pubblicitari	17
18 - Norme di rinvio.....	17

ALLEGATI

Allegato n. 1 - Delimitazioni

Allegato n. 2 - Tabelle bando

Allegato n. 3 - Modulo A - Richiesta in forma aggregata enti locali, camere di commercio, aziende sanitarie e Regioni

Allegato n. 4 - Modulo S - Richiesta in forma singola enti locali, camere di commercio, aziende sanitarie e Regioni

Allegato n. 5 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Allegato n. 6 - Modulo U - Richiesta Amministrazioni Statali ed enti pubblici non economici a carattere nazionale

Allegato n. 7 - Modello R - Scheda riepilogativa per ogni progetto (*compilazione a cura delle Regioni*)



Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio IV - Ufficio per gli affari giuridici, le autonomie locali, le minoranze linguistiche e la comunicazione

Servizio per le autonomie locali e le minoranze linguistiche

1 - Informazioni generali e norme di riferimento

La legge 15 dicembre 1999, n. 482 «*Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*» (di seguito dicasi Legge) prevede uno stanziamento annuo per le spese sostenute dagli Enti in favore delle minoranze linguistiche ammesse a tutela. Detto stanziamento alimenta il “Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche” di cui agli artt. 9 e 15 della Legge. Il riparto delle risorse affluite nel predetto Fondo si avvia con l’emissione dell’avviso pubblico.

1.1 Norme di riferimento:

- legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” con particolare riguardo agli articoli 12 e 15;
- legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante “Norme in materia di minoranze linguistiche storiche”, di seguito denominata «Legge» e, in particolare, gli articoli 9 e 15, di seguito denominati «Fondo»;
- d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 concernente “Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di minoranze linguistiche storiche”, di seguito denominato «Regolamento», come modificato dal d.P.R. 30 gennaio 2003, n. 60;
- d.lgs. 12 settembre 2002, n. 223, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione”;
- d.lgs. 13 gennaio 2016, n. 16, recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione”;
- d.P.C.m. 30 marzo 2023, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione del Fondo di cui agli articoli 9 e 15 della Legge, per il triennio 2023-2025, di seguito denominato «Decreto triennale»;
- d.C.D. 16 febbraio 2024 concernente il conferimento alla dr.ssa Nicolina Signoretta, referendario del ruolo dirigenziale della Presidenza dei Consiglio dei Ministri, della delega per la gestione amministrativa, finanziaria e contabile dei capitoli di spesa 484 “Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche” e 486 “Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche”.

2 - Amministrazione competente

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Ufficio IV – Ufficio per gli affari giuridici, le autonomie locali, le minoranze linguistiche e la comunicazione
Responsabile del procedimento (Rdp): dott.ssa Stefania Carnevali

PEC: affariregionali@pec.governo.it

sito internet: <http://www.affariregionali.it/>

3 - Oggetto dell'Avviso e definizioni

Ai sensi degli artt. 9 e 15 della predetta Legge, è istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di seguito denominato «Dipartimento», di cui al punto 2, il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, di seguito dicasi “Fondo”, a cui ogni anno è assegnata una dotazione finanziaria dalla legge di bilancio. Attraverso la ripartizione del Fondo, sono finanziati i progetti presentati dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici non economici a carattere nazionale, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle aziende sanitarie nazionali e dalle regioni volti a consentire, negli uffici delle pubbliche amministrazioni, l’uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.

Per «*minoranze linguistiche*» si intendono le popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo (articolo 2 della Legge);

Per «*delimitazione territoriale*» si intende, ai sensi dell'articolo 3 della Legge, l’ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna minoranza, deliberato dai consigli provinciali, ovvero dagli organi ad essi subentrati nelle funzioni o comunque competenti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Per «*linee d'intervento*» si intendono i progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi di seguito indicati:

- attivazione di sportelli linguistici;
- realizzazione di attività di formazione linguistica;
- attività a carattere culturale;
- toponomastica.

Per «*destinatari del Fondo/enti beneficiari*» si intendono le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, gli enti locali, le camere di commercio, le aziende sanitarie locali e le regioni.

Il “*Comitato tecnico consultivo per le minoranze linguistiche storiche*”, di seguito denominato «Comitato», è stato istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000 e recepito dall’articolo 12 del Regolamento.

4 - Risorse economiche e criteri di riparto del Fondo

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2023 recante “Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026”, ha destinato al finanziamento dei progetti relativi alla tutela delle minoranze linguistiche, di cui agli articoli 9 e 15 della Legge, uno stanziamento complessivo pari ad € 2.905.823,00.

Il 3% dello stanziamento di € 2.905.823,00, pari a € 87.174,69, è destinato alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici a carattere nazionale con sede presso i territori delimitati, i quali possono presentare progetti esclusivamente per le seguenti linee d'intervento:

- a) attivazione di sportelli linguistici;
- b) realizzazione di attività di formazione linguistica.

Lo stanziamento residuo da destinare al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle aziende sanitarie locali e dalle regioni è pari ad € 2.818.648,31.

La ripartizione del Fondo si informa ai seguenti criteri generali:

- a) per la lingua ammessa a tutela, sulla base del numero dei comuni in cui insistono le minoranze linguistiche storiche;
- b) per le linee di intervento.

La ripartizione per la lingua avviene tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla Legge e dell'opportunità di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione (art. 5, comma 2, del Decreto triennale). Riguardo al numero dei comuni delimitati per ogni minoranza linguistica, di cui all'articolo 3 della Legge, si è tenuto conto degli aggiornamenti forniti dalle regioni a seguito della ricognizione effettuata dal Dipartimento nel mese di settembre 2022.

L'elenco dei comuni delimitati (Allegato 1) è stato utilizzato per la determinazione dei coefficienti di cui alla tabella di riparto per minoranza linguistica (Allegato 2, Tabella A).

La ripartizione per le linee d'intervento avviene tenendo conto dei progetti finalizzati alla realizzazione di attività nell'ambito delle *linee di intervento di cui* all'art. 3 del Decreto triennale, come di seguito indicate, rispettivamente nelle quote percentuali definite su conforme determinazione del Comitato tecnico consultivo ex art. 12 del Regolamento, nella seduta del 22 ottobre 2019:

- attivazione di sportelli linguistici (60%);
- realizzazione di attività di formazione linguistica (5%);
- attività a carattere culturale (25%);
- toponomastica (10%).

I relativi importi sono rappresentati nell'Allegato 2, Tabella B.

Le risorse sono calcolate sulla base di coefficienti di riparto per ciascuna linea di intervento tenuto conto del finanziamento destinato alle regioni autonome del Friuli-Venezia Giulia e della Sardegna, (Allegato 2, Tabella C).

4.1 Risorse destinate alle regioni autonome del Friuli-Venezia Giulia e della Sardegna

Nell'ambito dello stanziamento di € 2.818.648,31, le risorse destinate al finanziamento alla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e alla regione autonoma della Sardegna, sono ripartite direttamente dalle regioni stesse, come stabilito, rispettivamente, dal d.lgs. n. 223 del 2002 e dal d.lgs. n. 16 del 2016. L'ammontare del finanziamento da ripartire per ciascuna minoranza linguistica, risultato dalla proporzione tra il numero dei comuni delimitati in ciascuna delle due regioni e quelli delimitati su tutto il territorio nazionale, è stato quantificato per lingua, sulla base del numero dei comuni in cui insistono le minoranze linguistiche storiche.

La quantificazione della quota da assegnare alla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia è stata ottenuta con riferimento alle tre minoranze linguistiche presenti nella regione: friulana, germanica e slovena (Allegato 2, Tabella D).

La quantificazione della quota da assegnare alla regione autonoma della Sardegna è stata ottenuta con riferimento alle due minoranze linguistiche presenti nella regione: sarda e catalana (Allegato 2, Tabella E).

5 - Modalità e termini di presentazione delle richieste di finanziamento

Per accedere al finanziamento è necessario presentare apposita richiesta nella quale sono descritti i progetti finalizzati a rendere effettivo l'uso orale e scritto delle lingue parlate dalle minoranze linguistiche storiche tutelate. Le richieste di finanziamento sono presentate attraverso la compilazione di un modulo di domanda e della dichiarazione sostitutiva, allegati al presente avviso.

5.1 Richieste delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale

Gli enti di cui all'art. 8, comma 2 del Regolamento, presentano richiesta di finanziamento, compilando i moduli allegati al presente avviso (allegato n. 6 – Modulo U e allegato n. 5 - dichiarazione sostitutiva), scaricabili dal sito <http://www.affariregionali.it> – sezione:

<https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/ripartizione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/tutela-delle-minoranze-linguistiche-storiche/>

Le domande di finanziamento sono corredate dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato n. 5) con la quale il legale rappresentante dell'ente richiedente o il soggetto munito di specifico potere attestati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

- di essere il legale rappresentante o delegato munito di potere di sottoscrizione della domanda e di ammissione al finanziamento e dei documenti a corredo della stessa;
- che l'iniziativa progettuale non è stata finanziata con il ricorso ad altri contributi pubblici ovvero che ha ricevuto contributi da altri soggetti pubblici dichiarandone la specifica provenienza e l'importo;
- che il soggetto richiedente è in possesso dei requisiti previsti dall'avviso in relazione alla normativa vigente.

La richiesta è trasmessa all'indirizzo affariregionali@pec.governo.it del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e, per conoscenza, all'Amministrazione centrale di appartenenza, **entro il termine perentorio del 30 aprile 2024, a pena di irricevibilità.**

5.2 Richieste degli enti locali, delle camere di commercio e delle aziende sanitarie locali

Gli enti di cui all'art. 8, comma 3 del Regolamento, presentano richiesta di finanziamento alla regione competente per territorio, compilando i moduli allegati al presente avviso (allegato n. 3 - Modulo A per richiesta in forma aggregata, allegato n. 4 - Modulo S per richiesta in forma singola e allegato n. 5 dichiarazione sostitutiva), scaricabili dal sito <http://www.affariregionali.it> – sezione:

<https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/ripartizione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/tutela->

[delle-minoranze-linguistiche-storiche/](#)

Le domande di finanziamento sono corredate dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato n. 5) con la quale il legale rappresentante dell'ente richiedente o il soggetto munito di specifico potere attestati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

- di essere il legale rappresentante o delegato munito di potere di sottoscrizione della domanda e di ammissione al finanziamento e dei documenti a corredo della stessa;
- che l'iniziativa progettuale non è stata finanziata con il ricorso ad altri contributi pubblici ovvero che ha ricevuto contributi da altri soggetti pubblici dichiarandone la specifica provenienza e l'importo;
- che il soggetto richiedente è in possesso dei requisiti previsti dall'avviso in relazione alla normativa vigente.

La richiesta è trasmessa alla Regione **entro il termine perentorio del 30 aprile 2024, a pena di irricevibilità**. Contestualmente le medesime richieste sono inviate, per conoscenza, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, all'indirizzo affariregionali@pec.governo.it.

Con specifico riferimento alle richieste presentate in forma aggregata, si rimanda al successivo paragrafo 5.4 specificando che i comuni che hanno aderito ad una aggregazione non possono presentare altri progetti per la stessa linea di intervento né in forma singola né in altre aggregazioni.

5.3 Richieste delle regioni

Le regioni sul cui territorio insistono minoranze linguistiche storiche delimitate nelle modalità di cui all'art. 3 della Legge, presentano richiesta di finanziamento compilando i moduli allegati al presente avviso (allegato n. 3 - Modulo A per richiesta in forma aggregata, allegato n. 4 - Modulo S per richiesta in forma singola e allegato n. 5 dichiarazione sostitutiva) scaricabili dal sito <http://www.affariregionali.it> – sezione:

<https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/ripartizione-dei-fondi-e-azioni-di-tutela/tutela-delle-minoranze-linguistiche-storiche/>

Le domande di finanziamento sono corredate dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato n. 5) con la quale il legale rappresentante dell'ente richiedente o il soggetto munito di specifico potere attestati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

- di essere il legale rappresentante o delegato munito di potere di sottoscrizione della domanda e di ammissione al finanziamento e dei documenti a corredo della stessa;
- che l'iniziativa progettuale non è stata finanziata con il ricorso ad altri contributi pubblici ovvero che ha ricevuto contributi da altri soggetti pubblici dichiarandone la specifica provenienza e l'importo;
- che il soggetto richiedente è in possesso dei requisiti previsti dall'avviso in relazione alla normativa vigente.

La richiesta è trasmessa all'indirizzo affariregionali@pec.governo.it del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie **entro il termine perentorio del 30 giugno 2024, a pena di irricevibilità**.

5.4 Ulteriori indicazioni per i progetti presentati in forma aggregata

Per le richieste presentate in forma aggregata, l'aggregazione deve risultare, come indicato

nell'allegato n. 3, dalla sottoscrizione del rappresentante dell'ente capofila e di tutti i rappresentanti che compongono l'aggregazione, anche nel caso di enti sovraordinati che aggregano altri enti.

Il soggetto capofila può essere un comune che aggrega altri comuni, ovvero un ente istituzionalmente superiore (regione, provincia, comunità montana) che aggrega enti sottordinati.

Per le unioni di comuni si richiede la presentazione dell'allegato n. 3, sottoscritto da tutti i rappresentanti dei comuni dell'unione.

6 - Adempimenti delle regioni relativi alla trasmissione delle richieste di contributo al Dipartimento

Ciascuna regione entro il termine perentorio del **30 giugno 2024** trasmette al Dipartimento i progetti ricevuti dagli enti locali, dalle camere di commercio e dalle aziende sanitarie locali, esclusivamente in formato elettronico, utilizzando l'indirizzo: affariregionali@pec.governo.it.

Ai fini della ricevibilità delle richieste, fa fede esclusivamente la data d'invio al suddetto indirizzo di posta elettronica certificata. La trasmissione della documentazione da parte delle regioni dovrà essere altresì corredata:

- a) di un elenco delle domande trasmesse, con l'indicazione esatta del numero delle pagine riferibili a ciascuna domanda;
- b) della documentazione attestante l'invio di ciascun progetto da parte dell'ente entro la data del 30 aprile 2024;
- c) della compilazione dell'allegato 7 - Modulo R;
- d) dell'indicazione del referente regionale per le minoranze linguistiche.

Congiuntamente a detta documentazione, le regioni trasmettono gli eventuali progetti regionali.

Il Dipartimento non è responsabile della mancata consegna da parte delle regioni della documentazione alla casella PEC: affariregionali@pec.governo.it entro i termini previsti dal presente avviso, da parte del *provider* mittente della PEC. Il Dipartimento non è altresì responsabile del mancato ricevimento da parte della regione delle ricevute relative all'avvenuta consegna/accettazione del messaggio PEC, salvo che per motivi prettamente attribuibili alla capienza della casella PEC.

7 - Requisiti di carattere generale dei progetti

Il progetto è riferito ad una minoranza linguistica ammessa alla tutela per la quale è stata deliberata la delimitazione territoriale secondo le modalità contemplate dalla normativa vigente; il soggetto richiedente non ha presentato altri progetti per la stessa tipologia di intervento; il soggetto richiedente è legittimato alla presentazione del progetto in quanto rientrante tra quelli indicati dall'art. 8 del d.P.R. n. 345/2001 e successive modifiche.

I soggetti richiedenti dichiarano di non aver ottenuto finanziamenti a valere sul Fondo, articoli 9 e 15 della Legge, negli esercizi precedenti a decorrere dall'annualità 2020 oppure dichiarano di aver ottenuto finanziamenti nelle pregresse annualità indicando lo stato di avanzamento/attuazione dei progetti.

Per la corrente annualità gli enti proponenti devono provvedere all'indicazione nei moduli di cui ai punti 5 e 7 dei dati relativi ai progetti conclusi e allo stato d'avanzamento dei progetti in svolgimento, avendo cura di segnalare le motivazioni di eventuali ritardi o protrazioni delle attività oltre il termine

previsto nelle schede relative alle istruttorie a loro tempo trasmesse.

I progetti finalizzati all'attivazione di "sportelli linguistici" **hanno durata di dodici mesi**, salvo eventuali sospensioni motivate da cause di forza maggiore non imputabili al soggetto beneficiario. In tal caso, è necessario darne comunicazione tempestivamente alla regione per le opportune verifiche di competenza, ovvero al Dipartimento nel caso di progetti gestiti dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici non economici a carattere nazionale e dalle regioni.

In caso di esito positivo di dette verifiche, le regioni competenti inviano le richieste di sospensione al Dipartimento, per le valutazioni di competenza.

I termini di durata della sospensione e le modalità di ripresa delle attività sono definiti concordemente con l'amministrazione competente, senza oneri aggiuntivi.

I progetti inerenti alle linee di intervento relative alla "formazione linguistica", alla "toponomastica" e alle "attività culturali", ferma restando la durata massima di dodici mesi, possono avere durata commisurata alle effettive necessità di realizzazione dei medesimi.

L'ente richiedente si attiene ai seguenti **costi orari standard**, omnicomprensivi di ogni onere e da intendersi come costi massimi ammissibili:

- 20 €/h per sportellista/operatore;
- 30 €/h per traduttore;
- 50 €/h per docente;
- 30 €/h per *tutor* nella formazione linguistica.

Non saranno riconosciuti, in nessun caso, costi sostenuti prima della data di avvio delle attività comunicate dal richiedente.

Analogamente non sono riconosciute spese per attività di traduzione ove tale forma di finanziamento sia prevista nell'amministrazione di appartenenza.

I costi sono finanziariamente compatibili con la quota assegnata per ciascuna linea di intervento per minoranza, indicata nella tabella di riparto di cui all'Allegato 2 Tabella F, a pena di esclusione del progetto.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del Decreto triennale, eventuali modifiche progettuali, anche parziali, opportunamente motivate, che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto originario e che in ogni caso non comportino oneri aggiuntivi, sono comunicate dagli enti beneficiari alle regioni competenti per le opportune verifiche istruttorie riguardanti le condizioni di ammissibilità, avuto riguardo alle indicazioni contenute nel Decreto triennale, ovvero direttamente al Dipartimento nel caso di progetti attuati dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici non economici a carattere nazionale e dalle regioni relativamente agli interventi regionali.

Le regioni esprimono il proprio parere nei termini previsti dalla vigente normativa per le richieste pervenute dagli enti beneficiari. In caso di esito positivo di dette verifiche, le regioni competenti inviano le richieste di modifica al Dipartimento per le valutazioni di competenza.

In caso di inosservanza di quanto disposto dal presente avviso, il Dipartimento procede alla revoca totale o parziale del finanziamento concesso mediante richiesta alla regione competente per territorio, all'amministrazione statale o all'ente pubblico non economico a carattere nazionale di riversare in conto entrate al bilancio dello Stato quanto dovuto con le modalità indicate nel punto 12.

I progetti sono informati a criteri di economicità ed efficacia, corredati dell'indicazione analitica delle spese da sostenere e di apposita relazione illustrativa di dettaglio, comprensiva di un'analisi del contesto e della chiara individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché

dell'indicazione della data di inizio e di fine delle attività (*cronoprogramma*).

Le spese sono ammissibili se:

1. pertinenti e chiaramente riferibili al progetto approvato e alle attività ivi previste;
2. effettivamente sostenute dal beneficiario, comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
3. riferibili temporalmente al periodo di attuazione del progetto;
4. tracciabili ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
5. contenute nei limiti autorizzati.

Non sono ritenute ammissibili le spese che non risultino coerenti con le caratteristiche e le finalità del progetto, in relazione alla linea di intervento cui il medesimo si riferisce.

I progetti sono organizzati per essere attuati sia in presenza che da remoto ovvero in modalità mista.

Il Dipartimento si riserva, altresì, di revocare il finanziamento concesso in caso di mancata osservanza del progetto approvato ovvero di irregolarità nell'attuazione o nella rendicontazione. In tal caso, il beneficiario è tenuto a restituire al Dipartimento, per il tramite della regione di riferimento, le risorse assegnate, ovvero direttamente al Dipartimento nel caso di progetti attuati dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici non economici a carattere nazionale, dalle regioni.

7.1 Requisiti per gli sportelli linguistici

Gli sportelli linguistici hanno la finalità di mettere in grado gli uffici della pubblica amministrazione di corrispondere nella lingua minoritaria ammessa a tutela. Non possono pertanto essere ricondotte allo sportello attività di tipo culturale.

Le attività dello sportello hanno durata di dodici mesi, ferma restando la possibilità di eventuali rimodulazioni nei termini sopra indicati.

Nel modulo di domanda sono specificati i seguenti requisiti:

- a) la previsione della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata massima annuale di personale estraneo alla pubblica amministrazione impiegato nel progetto;
- b) la previsione del ricorso alle restanti modalità fissate dall'articolo 6, comma 3, del Regolamento, qualora le assunzioni di cui alla lettera a) non possano avere luogo;
- c) la conformità dello sportello alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale;
- d) i progetti sono organizzati per essere attuati sia in presenza che da remoto o in modalità mista (specificare nel modulo di richiesta);
- e) un'organizzazione dello sportello che garantisca l'informatizzazione dei servizi e la fruibilità dei dati.

Con riferimento all'esposizione dei costi e degli altri elementi di valutazione la domanda riporta:

- f) l'ammontare della retribuzione oraria del personale addetto, nel rispetto dei costi *standard* di cui al punto 7;
- g) il numero delle ore di apertura dello sportello nella settimana e nell'anno e della conseguente richiesta finanziaria, da calcolare con esclusivo riferimento alle ore di funzionamento complessive degli sportelli, le quali, eventualmente, potranno essere suddivise tra gli operatori impiegati;
- h) gli eventuali altri costi, indicati in forma dettagliata;

- i) l'eventuale attività di traduzione, così come prevista dall'articolo 7, comma 3, della Legge e dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del Regolamento, che dovrà essere debitamente documentata a posteriori.

7.1.1 Voci di spesa non ammissibili per lo sportello linguistico

Non sono ammissibili richieste di finanziamento per:

- a) spese generali;
- b) spese per arredamento;
- c) spese per coordinamento progetto;
- d) spese di segreteria;
- e) spese per viaggi, trasferte, seminari, conferenze, convegni e analoghe iniziative.

7.2 Requisiti dei progetti per la formazione linguistica

I progetti per la formazione linguistica riservati al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente di cui all'articolo 3 del Regolamento, sono finalizzati ad acquisire competenze nell'uso orale e scritto della lingua minoritaria ammessa a tutela da utilizzare nell'attività amministrativa. Saranno prioritariamente finanziati progetti destinati alla formazione di personale neoassunto o che non ha partecipato a precedenti corsi di formazione.

Nella domanda sono specificati i seguenti requisiti:

- a) il numero dei moduli formativi;
- b) il numero delle ore di lezione per ciascun modulo (massimo 30 ore) e la finalità specifica di ciascun modulo formativo;
- c) la dichiarazione di impiego di docenti dotati di idonea professionalità;
- d) i compensi ai docenti e agli eventuali *tutor*;
- e) il numero presunto degli allievi partecipanti ai corsi e l'eventuale presenza di personale neoassunto;
- f) il luogo e la sede dei corsi;
- g) ulteriori costi, da specificare nel dettaglio, comunque ricompresi nel limite del 10% dell'importo da finanziare;
- h) la previsione di un esame finale al termine del corso;
- i) i progetti sono organizzati per essere attuati sia in presenza che da remoto o in modalità mista.

7.2.1 Voci di spesa non ammissibili per la formazione linguistica

Non sono ammissibili richieste di finanziamento per:

- a) spese per coordinamento didattico o coordinamento progetto;
- b) spese per acquisto materiali di facile consumo;
- c) spese generali o di segreteria;
- d) spese per arredamento;
- e) spese per viaggi, seminari, conferenze, convegni e analoghe iniziative.

7.3 Requisiti dei progetti a carattere culturale

Le richieste di finanziamento per la realizzazione di iniziative culturali che contribuiscono alla salvaguardia, alla promozione e alla diffusione delle lingue ammesse a tutela, devono contenere, nella

domanda, i seguenti requisiti:

- a) l'obiettivo del progetto idoneo ad assicurare la diffusione della lingua minoritaria;
- b) l'uso della lingua minoritaria ammessa a tutela;
- c) l'indicazione dei costi del progetto in forma dettagliata.

7.3.1 Attivazione di musei e centri di documentazione multimediale

Può essere richiesto il finanziamento di progetti volti ad istituire e ad assicurare il funzionamento di musei e centri di documentazione multimediale che raccolgano e rendano fruibili, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali, il patrimonio di registrazioni storiche sull'uso delle lingue tutelate.

A tal fine, nella domanda sono specificati i seguenti requisiti:

- a) l'obiettivo del progetto idoneo ad assicurare permanentemente la diffusione del patrimonio linguistico raccolto;
- b) il luogo fisico ove ospitare il museo o la raccolta multimediale. Al riguardo, al fine di assicurare la conservazione dei dati raccolti nel tempo, sono privilegiate iniziative ospitate in strutture messe permanentemente a disposizione dai comuni o da altre amministrazioni pubbliche;
- c) l'attivazione di eventuali musei permanenti specificatamente dedicati a ragazzi in età scolare;
- d) l'attivazione di eventuali musei nei quali la divulgazione del materiale raccolto è affidata ad operatori in presenza, in possesso di specifici requisiti culturali;
- e) la tipologia di patrimonio culturale da salvaguardare, nonché la modalità di catalogazione degli elementi raccolti avendo cura, nel caso di nuove ricerche, di certificare l'originalità dell'attività svolta;
- f) iniziative culturali da diffondere via *web* che devono essere preferibilmente diffuse in siti di enti locali, in modo da assicurare la conservazione e la fruibilità nel tempo del materiale raccolto;
- g) il costo dettagliato del materiale *software* o *hardware* impiegato per la realizzazione dell'iniziativa, nonché l'indicazione del consegnatario al quale è affidata la conservazione e la manutenzione delle attrezzature acquistate;
- h) l'indicazione dell'orario di apertura al pubblico della struttura che ospita il museo o il centro multimediale;
- i) l'eventuale previsione di assunzione di personale con le modalità di cui al punto 7.1 e di ampliamento dell'apertura del museo o del centro di documentazione nei giorni festivi;
- j) i progetti sono organizzati per essere attuati sia in presenza che da remoto o in modalità mista.

Il progetto, ove sia concretamente accertato il buon esito dell'iniziativa in sede di rendicontazione, potrà essere riproposto, al pari degli sportelli linguistici, anche in annualità successive.

7.3.2 Voci di spesa non ammissibili per i progetti a carattere culturale

Non sono ammissibili richieste di finanziamento per:

- a) spese per acquisto immobili o comunque spese in conto capitale, escluse le spese indicate alla lettera g) del punto 7.3.1;
- b) spese generali, di segreteria e per l'acquisto di materiale di facile consumo;
- c) spese per viaggi, seminari, conferenze, convegni e analoghe iniziative.

7.4 - Requisiti dei progetti per la toponomastica

Può essere richiesto il finanziamento di progetti in materia di toponomastica per l'adozione di toponimi conformi alla tradizione e agli usi locali adeguati alle disposizioni del vigente codice della strada, in aggiunta ai toponimi ufficiali.

Nell'esposizione dei costi e degli altri elementi di valutazione, la domanda reca:

- a) la dichiarazione, a pena di esclusione, di non aver ricevuto finanziamenti per la toponomastica nell'ultimo decennio, sia dal Fondo che da altre fonti di finanziamento;
- b) l'indicazione dei costi del progetto in forma dettagliata e supportati da un preventivo di spesa.

7.4.1 Voci di spesa non ammissibili per i progetti per la toponomastica

Non sono ammissibili richieste di finanziamento per:

- a) spese per studi, ricerche, pubblicazioni e simili;
- b) installazione di cartellonistica diversa da quella prevista dal vigente codice della strada per l'indicazione di toponimi e non direttamente finalizzata alla diffusione della lingua.

8 - Adempimenti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

Alla scadenza dei termini indicati dal presente avviso per la trasmissione delle istanze di finanziamento, l'Ufficio IV- Servizio per le autonomie locali e le minoranze linguistiche del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, procede all'esame delle richieste pervenute per il finanziamento dei relativi progetti mediante ricorso al Fondo statale per le minoranze linguistiche di cui al precedente punto 4, verificando:

- a. l'insussistenza di eventuali cause di irricevibilità, inammissibilità e delle ulteriori cause di esclusione come specificate al successivo punto 9;
- b. la compatibilità dei singoli progetti con le finalità di legge e con le indicazioni contenute nel presente avviso. Con specifico riferimento ai progetti presentati dagli enti di cui all'articolo 8, commi 3 e 5 del Regolamento, tale verifica si svolge sulla base della compiuta istruttoria delle domande di contributo svolta dalle regioni competenti ai sensi del punto 6 del presente avviso.

Agli esiti, l'Ufficio predispone, come previsto dall'articolo 8, comma 6 del Regolamento e dell'articolo 5 del Decreto triennale, il decreto di riparto delle risorse assegnate che, a seguito di informativa resa al Comitato tecnico consultivo *ex* articolo 12 del Regolamento, previo parere della Conferenza unificata, viene sottoposto alla firma del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e successivamente trasmesso agli organi di controllo preposti per la registrazione.

Il decreto è pubblicato nei siti istituzionali www.affariregionali.it (sezione "aree tematiche") e www.governo.it (sezione "amministrazione trasparente") e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

9 - Richieste irricevibili, inammissibili e cause di esclusione

- a) Sono irricevibili le richieste pervenute oltre i termini perentori indicati rispettivamente ai punti 5, 6 e 7 del presente avviso.
- b) Sono inammissibili le richieste:
 - pervenute da soggetti diversi da quelli di cui al punto 3 del presente avviso;

- riguardanti minoranze linguistiche storiche non riconosciute dalla Legge;
 - pervenute da enti che non siano stati oggetto di delimitazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge;
 - aventi ad oggetto progetti che riguardano linee di intervento non previste dalla vigente normativa. Con specifico riferimento alle richieste degli enti di cui all'articolo 8, comma 2, del Regolamento, vale quanto previsto dal punto 4 con riferimento alle sole linee di attività finanziabili (sportello linguistico, formazione);
 - pervenute con modalità e contenuti diversi da quelli indicati nei punti 5, 6 e 7.
- c) Sono escluse le richieste di finanziamento che riguardano:
- progetti che prevedono un *budget* di spesa non compatibile con la quota assegnata per ogni linea di intervento e per ciascuna minoranza linguistica, indicata nella tabella di riparto di cui all'Allegato 2, tabella F;
 - progetti presentati da enti beneficiari che, in base agli esiti delle ultime due rendicontazioni concluse, sono risultati totalmente ed ingiustificatamente inadempienti nella realizzazione del progetto finanziato ovvero abbiano omesso l'invio alla regione, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività previste nel progetto, della rendicontazione di cui all'articolo 15, comma 3, della Legge e dell'articolo 8, comma 10, del Regolamento, fino a regolarizzazione della situazione contabile, così come previsto dall'articolo 6, comma 2, del Decreto triennale.

Fermo restando il possibile ricorso a forme di cofinanziamento, di cui dovrà essere data evidenza al momento della presentazione del progetto, non sono ammissibili a contributo gli interventi già finanziati con altre fonti di finanziamento tenuto conto che il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte mediante ricorso a risorse pubbliche anche di diversa natura.

10 - Rendicontazione dei progetti realizzati dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle aziende sanitarie locali e dalle regioni

Gli enti beneficiari inviano alla regione di appartenenza, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività progettuali, adeguata rendicontazione attestante, oltre alle spese sostenute, le attività realizzate e gli obiettivi raggiunti.

Le regioni provvedono alla verifica amministrativa e contabile della rendicontazione, con particolare attenzione alla corrispondenza tra progetto approvato e progetto realizzato.

Pertanto, le regioni inviano al Dipartimento, all'indirizzo affariregionali@pec.governo.it una relazione finale, contenente:

- a) una descrizione breve e schematica del progetto approvato, con l'indicazione dei relativi obiettivi;
- b) una descrizione degli obiettivi raggiunti, con l'indicazione dei problemi riscontrati nel caso in cui tali obiettivi non siano stati perseguiti ovvero, siano stati perseguiti parzialmente, con particolare riguardo all'impatto dell'intervento sulla comunità linguistica minoritaria. Tale relazione deve essere corredata di elementi utili ad evidenziare la ricaduta a favore della popolazione parlante la lingua minoritaria, quali il numero degli accessi allo sportello linguistico e il numero degli allievi che hanno frequentato e superato gli esami finali dei corsi di formazione;
- c) l'indicazione delle eventuali modifiche nell'attuazione del progetto;
- d) l'indicazione delle spese sostenute per l'attuazione del progetto.

Le regioni, entro 60 giorni dal termine delle attività di propria competenza con riguardo ad interventi regionali, inviano al Dipartimento analoga relazione.

11- Rendicontazione dei progetti realizzati dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici non economici a carattere nazionale

Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività previste dal progetto, all'indirizzo affariregionali@pec.governo.it, una relazione che, oltre a riportare elementi conoscitivi di natura amministrativa e contabile, indica, tra l'altro, i seguenti riferimenti essenziali:

- a) una descrizione degli obiettivi raggiunti, con l'indicazione dei problemi riscontrati nel caso in cui tali obiettivi non siano stati perseguiti ovvero siano stati perseguiti parzialmente, con particolare riguardo all'impatto dell'intervento sulla comunità linguistica (esempio: come si sono svolti i corsi di formazione contemplati nel progetto e quanti allievi vi hanno partecipato; attività e funzionamento dello sportello linguistico e utilizzo da parte dell'utenza, etc.);
- b) l'indicazione delle spese sostenute per ciascun progetto.

12 - Modalità di restituzione delle somme non utilizzate

Eventuali economie di spesa e/o somme non utilizzate sono restituite mediante versamento al conto corrente infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri utilizzando i seguenti dati:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Tesoreria Centrale: 350

Codice fiscale: 80188230587

Causale: Restituzione somme non utilizzate/economie finanziamento L. n. 482/99 anno

IBAN: IT49J0100003245350200022330 - C/C: 350200022330

Copia delle quietanze comprovanti l'avvenuto versamento, è inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento, per i successivi adempimenti di competenza.

13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente avviso pubblico, con l'adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente avviso pubblico e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del d.P.C.m. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sui siti istituzionali: <http://www.governo.it/privacy-policy> e <http://www.affariregionali.it/footer/privacy/>. I dati forniti dai soggetti richiedenti sono acquisiti dall'ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività del presente avviso pubblico. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative richieste alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul

sito istituzionale: <http://www.affariregionali.it>. L'invio della domanda di ammissione al finanziamento implica l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso pubblico.

14 - Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".

15 - Richiesta di informazioni e chiarimenti

I soggetti richiedenti il finanziamento possono formulare quesiti entro 15 giorni (quindici) dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste, scrivendo esclusivamente all'indirizzo PEC: affariregionali@pec.governo.it.

Il Responsabile del procedimento risponde entro i successivi 7 giorni (sette); le risposte sono pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale del Dipartimento, alla sezione FAQ.

16 - Ulteriori disposizioni

La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente avviso pubblico comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste dal medesimo Avviso.

17 - Obblighi pubblicitari

Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale della Repubblica Italiana con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il logo è fornito dall'Amministrazione competente, su supporto informatico, anche ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il proprio sito istituzionale.

18 - Norme di rinvio

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente avviso pubblico, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti.

Il Coordinatore del Servizio
Nicolina Signoretta